

# **Orientamenti in materia di attuazione delle misure di garanzia a lungo termine**

## **1. Introduzione**

- 1.1. Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito "il regolamento EIOPA")<sup>1</sup>, l'EIOPA emana orientamenti sull'attuazione delle misure di cui agli articoli 77 ter, 77 quinquies, 308 quater e 308 quinquies, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito "la direttiva solvibilità II")<sup>2</sup>.
- 1.2. I presenti orientamenti mirano a garantire la convergenza delle prassi negli Stati membri e il sostegno alle imprese nell'applicazione dell'aggiustamento per volatilità, dell'aggiustamento di congruità, della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio e delle misure transitorie sulle riserve tecniche (noti come "aggiustamenti di garanzia a lungo termine e misure transitorie").
- 1.3. I presenti orientamenti sono divisi in due sezioni: la sezione 1 riguarda la valutazione delle riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine. Tali misure sono rilevanti per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione. La sezione 2 verte sulla determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità per coloro che utilizzano la formula standard e il requisito patrimoniale minimo. Gli orientamenti riguardanti l'interazione delle misure di garanzia a lungo termine con il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo presuppongono che il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo siano calcolati sulla base delle riserve tecniche valutate con le misure di garanzia a lungo termine.
- 1.4. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di vigilanza di cui alla direttiva solvibilità II.
- 1.5. Ai fini dei presenti orientamenti, l'espressione "misure di garanzia a lungo termine" si riferisce agli aggiustamenti e alle misure transitorie di cui agli articoli 77 ter, 77 quinquies, 308 quater e 308 quinquies della direttiva solvibilità II.
- 1.6. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini assumono il significato definito negli atti giuridici citati nell'introduzione.
- 1.7. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48)

<sup>2</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1)

## **Sezione 1: Valutazione delle riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine**

### **Orientamento 1 - Effetti dell'aggiustamento per volatilità, dell'aggiustamento di congruità e della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio sul comportamento dei contraenti**

- 1.8. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero evitare di creare un nesso non realistico o distorsivo tra le ipotesi concernenti il comportamento dei contraenti di cui all'articolo 26 del regolamento delegato (UE) n. 2015/35<sup>3</sup> (di seguito "il regolamento delegato") e l'utilizzo dell'aggiustamento di congruità, dell'aggiustamento per volatilità o della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio.
- 1.9. In particolare, se la probabilità che i contraenti esercitino le opzioni contrattuali è modellata dinamicamente utilizzando tassi di riferimento (per esempio i tassi di mercato), le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero garantire che i tassi di riferimento siano fissati coerentemente con la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio applicata per il calcolo delle riserve tecniche.

### **Orientamento 2 - Interazione delle misure di garanzia a lungo termine con il calcolo del margine di rischio**

- 1.10. Ai fini del calcolo del margine di rischio, a norma dell'articolo 38 del regolamento delegato, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento di congruità, l'aggiustamento per volatilità, la misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio o la misura transitoria sulle riserve tecniche dovrebbero supporre che l'impresa di riferimento non applichi nessuna di queste misure.

### **Orientamento 3 - Combinazione dell'aggiustamento di congruità con la misura transitoria sulle riserve tecniche**

- 1.11. Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione chiedono di utilizzare l'aggiustamento di congruità e la misura transitoria sulle riserve tecniche alle stesse obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, a norma dell'articolo 77 ter e dell'articolo 308 quinquies della direttiva solvibilità II, l'importo di cui all'articolo 308 quinquies, paragrafo 2, lettera a), della direttiva solvibilità II dovrebbe essere calcolato con l'aggiustamento di congruità.

---

<sup>3</sup> Regolamento delegato n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.12.2009, pag. 1)

#### **Orientamento 4 - Campo di applicazione della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio**

1.12. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero applicare la misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio per l'insieme delle obbligazioni ammissibili.

#### **Sezione 2: Determinazione della formula standard del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità quando vengono usate misure di garanzia a lungo termine**

#### **Orientamento 5 - Interazione tra l'aggiustamento per volatilità, l'aggiustamento di congruità e la misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio e il sottomodulo del rischio di tasso di interesse della formula standard del requisito patrimoniale di solvibilità**

1.13. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano l'aggiustamento per volatilità, l'aggiustamento di congruità e la misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio dovrebbero garantire che gli importi di tali aggiustamenti e dell'adeguamento transitorio di cui all'articolo 308 quater della direttiva solvibilità II rimangano invariati dopo l'applicazione degli shock alla struttura per scadenza dei tassi di interesse di base di cui agli articoli 166 e 167 del regolamento delegato.

#### **Orientamento 6 - Interazione tra l'aggiustamento per volatilità, l'aggiustamento di congruità e/o la misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio con il sottomodulo del rischio di spread della formula standard del requisito patrimoniale di solvibilità**

1.14. Nel calcolare il sottomodulo del rischio di spread, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento e/o la misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio dovrebbero garantire che gli importi dell'aggiustamento per volatilità e/o dell'adeguamento transitorio di cui all'articolo 308 quater della direttiva solvibilità II rimangano invariati a seguito degli stress applicati nell'ambito del sottomodulo del rischio di spread di cui agli articoli 176, paragrafo 1, 178, paragrafo 1 e 179, paragrafo 1, del regolamento delegato.

#### **Orientamento 7 - Interazione tra la misura transitoria sulle riserve tecniche e il calcolo della formula standard del requisito patrimoniale di solvibilità**

1.15. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano la misura transitoria sulle riserve tecniche dovrebbero garantire che l'importo della deduzione transitoria di cui all'articolo 308 quinquies, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II, rimanga invariato nei calcoli basati sugli scenari della formula standard del requisito patrimoniale di solvibilità.

## **Orientamento 8 - Interazione tra la misura transitoria sulle riserve tecniche e il requisito patrimoniale per il rischio operativo della formula standard del requisito patrimoniale di solvibilità**

- 1.16. Nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano la misura transitoria sulle riserve tecniche dovrebbero usare, per la misure di volume  $TP_{life}$ ,  $TP_{life-ul}$  e  $TP_{non-life}$  di cui all'articolo 204, paragrafo 4, del regolamento delegato, l'importo delle riserve tecniche prima dell'applicazione della misura transitoria meno il massimo tra il margine di rischio e l'ammontare della deduzione transitoria.
- 1.17. Se l'importo della deduzione transitoria è superiore al margine di rischio, l'importo della deduzione transitoria superiore al margine di rischio dovrebbe essere ripartito in  $TP_{life}$ ,  $TP_{life-ul}$  e  $TP_{non-life}$  secondo il contributo di ogni componente all'importo generale della deduzione transitoria.

## **Orientamento 9 - Interazione tra la misura transitoria sulle riserve tecniche e il calcolo del requisito patrimoniale minimo**

- 1.18. Nel calcolo del requisito patrimoniale minimo lineare, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano la misura transitoria sulle riserve tecniche dovrebbero usare, per la misure di volume  $TP_{(nl,s)}$ ,  $TP_{(life,1)}$ ,  $TP_{(life,2)}$ ,  $TP_{(life,3)}$  e  $TP_{(life,4)}$  di cui all'articolo 250, paragrafo 1, e all'articolo 251, paragrafo 1, del regolamento delegato, le riserve tecniche prima dell'applicazione della misura transitoria meno il massimo tra il margine di rischio e l'ammontare della deduzione transitoria.
- 1.19. Se l'importo della deduzione transitoria è superiore al margine di rischio, l'importo della deduzione transitoria superiore al margine di rischio dovrebbe essere ripartito in  $TP_{(nl,s)}$ ,  $TP_{(life,1)}$ ,  $TP_{(life,2)}$ ,  $TP_{(life,3)}$  e  $TP_{(life,4)}$  secondo il contributo di ogni componente all'importo complessivo della deduzione transitoria.

## **Norme sulla conformità e sulla segnalazione**

- 1.20. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
- 1.21. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
- 1.22. Le autorità competenti confermano all'EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
- 1.23. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.

## **Disposizione finale sulle revisioni**

1.24. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell'EIOPA.